

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN MODALITÀ MISTA E TELEMATICA

Comitato direttivo del 21/11/2025

Assemblea dei Soci del 09/12/2025

Indice

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione.....	4
Art. 3 – Requisiti	4
Art. 4 – Convocazione delle sedute	5
Art. 5 – Partecipazione alle sedute.....	5
Art. 6 – Accertamento del numero legale	6
Art. 7 – Svolgimento delle sedute	6
Art. 8 - Espressione del voto.....	7
Art. 9 - Verbale di seduta.....	7
Art. 10 – Rinvio	7

Premessa

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), ha previsto tra le altre cose misure a favore delle imprese che si sono trovate ad affrontare le conseguenze legate alla diffusione del COVID-19. Più specificamente, l’art. 106 del Decreto ha introdotto una serie di deroghe alle disposizioni del Codice Civile e alle regole statutarie delle società, in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie. È stato infatti consentito l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (e del voto elettronico o per corrispondenza) anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, ovvero in assenza di clausole statutarie che lo autorizzino esplicitamente. È stata inoltre derogata la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico, stabilendo invece che i soci possano partecipare ai lavori dell’assemblea esclusivamente tramite i mezzi di telecomunicazione individuati nell’avviso di convocazione.

La legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020) ha introdotto un ulteriore comma all’art. 106 sopra citato, a mente del quale le “disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 224 del 18 settembre 2021) ha previsto altresì la proroga delle suddette misure alla data del 31 dicembre 2021. Successivamente tali disposizioni sono state prorogate di anno in anno fino al Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), che ha esteso sino al 31 dicembre 2025 la possibilità per società ed enti di svolgere assemblee online, anche senza una previsione statutaria specifica.

Di conseguenza, alle associazioni è viene estesa la facoltà di avvalersi di modalità di partecipazione e svolgimento delle assemblee esclusivamente in modalità telematica, anche in assenza di esplicite previsioni statutarie o addirittura in contrasto con le suddette previsioni. Per espressa previsione normativa, inoltre, l’assemblea in via telematica si potrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire “l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”.

Il presente regolamento troverà applicazione in caso di ulteriore proroga delle suddette disposizioni oltre il 31 dicembre 2025, in assenza di proroga l’Associazione dovrà procedere nella revisione dello Statuto.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento amplia le modalità di svolgimento delle sedute dell’Assemblea dei soci del GAL Valle d’Aosta che si tengono di norma in presenza, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, disciplinando la possibilità di ricorso alla svolgimento delle sedute mediante videoconferenza da remoto oppure in modalità mista, sia in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, sia in via ordinaria in relazione ad esigenze espresse e motivate dai soci, su decisione del Presidente.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e flessibilità, l’Associazione ha, quindi, la possibilità di svolgere le proprie riunioni anche in modalità telematica o in modalità mista (con la simultanea e

contestuale partecipazione di alcuni componenti in presenza fisica presso la sede indicata nella convocazione e di altri collegati a distanza in remoto da un diverso luogo), utilizzando una piattaforma telematica messa a disposizione gratuitamente dal GAL Valle d'Aosta.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute in modalità mista”, si intendono le riunioni dell'Assemblea dei soci del GAL Valle d'Aosta che si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.
2. L'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto avvengono in tal caso secondo le modalità indicate agli artt. 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 3 – Requisiti

1. Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
 - c) l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.
2. Gli strumenti a distanza utilizzati dall'Associazione assicurano:
 - a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti “cloud” di condivisione;
 - d) la contestualità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
 - f) la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza/webinar.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

4. Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

Art. 4 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle sedute dell'Assemblea dei soci del GAL Valle d'Aosta, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno 8 giorni prima della data di convocazione della seduta, in base all'art. 13 dello Statuto.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici.
3. Entro le ore 12.00 del giorno indicato nella convocazione per lo svolgimento della seduta dell'Assemblea, ciascun ente associato interessato ad assistere in modalità a distanza deve comunicare la propria intenzione di partecipare alla seduta dell'Assemblea nella persona del sindaco/presidente o un suo delegato dell'ente medesimo (assessore/consigliere comunale/consigliere di amministrazione/direttore). Il soggetto partecipante dovrà inviare una e-mail all'indirizzo info@gal.vda.it indicando Nome, Cognome, Comune di appartenenza e indirizzo e-mail esplicitando la propria volontà di partecipazione a distanza all'Assemblea.
4. Ai soggetti richiedenti, di cui al comma 3, verrà inviata opportuna comunicazione contenente ogni utile indicazione operativa per consentire la partecipazione e lo svolgimento della seduta in modalità telematica.
5. Entro il termine di cui al comma 3, ciascun associato può trasmettere una delega in caso di partecipazione di un altro soggetto appartenente allo stesso ente, ai sensi del Codice civile.

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea dei soci sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto a partecipare, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, in riferimento ai quorum deliberativi l'Assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la seduta ordinaria in presenza dei componenti dell'Assemblea di cui all'art. 14 del vigente Statuto.
4. Il rappresentante dell'ente socio che partecipa in modalità telematica deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al suo ruolo istituzionale.

5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Ciascun Componente od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle sedute telematiche dell'Assemblea dei soci è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale, assicurando inoltre che non siano ripresi altri soggetti.

Art. 6 – Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, al fine di accertare l'identità dei partecipanti in remoto, il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il membro più anziano, deve accertare, mediante riscontro da remoto ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti da remoto dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i componenti presenti in sede che quelli collegati da remoto.

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento da remoto di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il membro più anziano, assume le determinazioni necessarie, consentendo la prosecuzione della riunione qualora sia garantito il numero legale, e dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
2. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il membro più anziano, sospende temporaneamente la seduta; in caso contrario, la rinvia.
3. Ogni partecipante alla seduta in modalità telematica deve esprimere il proprio voto in modo palese.
4. La seduta in videoconferenza potrà essere registrata o potranno essere effettuati degli screenshot a comprova delle presenze e per la conservazione agli atti.
5. Nelle deliberazioni approvate deve essere indicato che la riunione si è svolta in presenza oppure mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, oppure in modalità mista e devono essere specificati il numero dei partecipanti in presenza e di quelli da remoto e le modalità del collegamento.
6. Nelle deliberazioni si deve, altresì, dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta e della votazione.

Art. 8 - Espressione del voto

1. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese in ordine alla deliberazione in esame.
2. Nel caso in cui il partecipante abbia difficoltà tecniche o di connessione o si debba assentare, durante la trattazione di una o più deliberazioni e non possa pertanto esprimere il proprio voto, risulterà assente e non verrà conteggiato nella sessione di voto.

**Art. 9 - Verbale di seduta**

1. Della riunione dell'Assemblea dei soci viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenza/le presenze in delega;
 - c) l'esplicita dichiarazione da parte di chi presiede l'organo che lo stesso si è costituito validamente ai sensi dello Statuto;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega;
 - f) eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Codice civile e allo Statuto del GAL Valle d'Aosta.